Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 1997

con la quale si riconosce che la produzione di alcuni vini di qualità prodotti in regioni determinate in Austria è ampiamente inferiore alla domanda, in ragione delle caratteristiche qualitative di tali vini

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(97/280/CE)

(GU L 112 del 29.4.1997, pag. 54)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione 97/654/CE della Commissione del 29 settembre 1997	L 275	12	8.10.1997

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 1997

con la quale si riconosce che la produzione di alcuni vini di qualità prodotti in regioni determinate in Austria è ampiamente inferiore alla domanda, in ragione delle caratteristiche qualitative di tali vini

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(97/280/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 536/97 ([2]), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, fino al 31 agosto 1998 sono vietati i nuovi impianti di viti; che la stessa disposizione dà tuttavia facoltà agli Stati membri di autorizzare, per le campagne 1996/1997 e 1997/1998, nuovi impianti per superfici destinate alla produzione di:

— vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) e
— vini da tavola designati da una delle seguenti designazioni: «Landwein», «vin de pays», «indicazione geografica tipica», «vino de la tierra», «vinho regional», «regional wine», ecc.,

per i quali la Commissione abbia riconosciuto che, in ragione delle loro caratteristiche qualitative, la produzione di tali vini è ampiamente inferiore alla domanda;

considerando che in data 6 dicembre 1996, 22 gennaio 1997 e 10 marzo 1997, l'Austria ha presentato delle domande di applicazione della surrichiamata disposizione per talune regioni;

considerando che l'esame delle suddette domande ha permesso di constatare che i v.q.p.r.d. di cui trattasi soddisfano i requisiti ivi previsti; che non è stato superato il limite di 139 ha previsto dal regolamento;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I v.q.p.r.d. figuranti nell'allegato soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 822/87 a condizione che, per l'insieme dei v.q.p.r.d. di una stessa regione, sia rispettato l'incremento della superficie indicato nello stesso allegato.

Articolo 2

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

([1]) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
([2]) GU n. L 83 del 25. 3. 1997, pag. 5.

▼**M1**

ALLEGATO

Land	Regione specifica	Superficie dei nuovi impianti (ha)
Burgenland	Südburgenland	48,0000
Stiria	Südsteiermark	5,0000
	Weststeiermark	1,0000
	Südoststeiermark	3,0000
Niederösterreich	Wachau	2,6197
	Kremstal	4,3794
	Kamptal	2,1428
	Donauland	9,9024
	Traisental	4,0301
	Carnuntum	10,2134
	Weinviertel	46,7318
	Thermenregion	1,9784
	Totale Austria	139,0000